



**Cassazione civile sez. 1 sentenza del 07 aprile 2006 n. 8221**

REPUBBLICA ITALIANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Maria Gabriella Luccioli - Presidente

Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno - Consigliere

Dott. Paolo Giuliani - Consigliere Rel.

Dott. Bruno Spagna Musso - Consigliere

Dott. Maria Rosaria Cultrera - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

La. Uc., elettivamente domiciliata in Ro., Via Al. Il n. 11, presso lo studio dell'Avvocato An. Sc. che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso principale

ricorrente principale

contro

Va. Me., elettivamente domiciliato in Ro., Via Ip. Ni. n. 62, presso lo studio dell'Avvocato An. An., rappresentato e difeso dall'Avvocato Fu. St. del foro di Trieste in forza di procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale

controricorrente e ricorrente incidentale

avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 550/2002, pronunciata il 1.3.2002 e pubblicata il 2.11.2002.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.12.2005 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pasquale Paolo Maria Ciccolo, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 4.3.1997, Va. Me. chiedeva che il Tribunale di Trieste pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19.12.1970 con La. Uc., dal quale, il 9.10.1977, era nata la figlia Pa..

Il Giudice adito, con sentenza dell'11.4/5.5.2001, accoglieva la domanda, assegnando la casa familiare alla La. Uc., cui attribuiva un assegno di £ 600.000 mensili, nonché ponendo a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia di £ 600.000 mensili, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche documentate.

Avverso la decisione, proponeva appello il Va. Me., concludendo per la revoca vuoi dell'assegnazione della casa familiare alla La. Uc., vuoi del contributo a favore della figlia, vuoi dell'assegno a beneficio dell'ex coniuge (o per la riduzione di quest'ultimo a £ 200.000 mensili), nonché per la compensazione delle spese di primo grado.

Resisteva nel grado l'appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione ed instando, però, affinché il secondo Giudice facesse decorrere l'assegno di divorzio dalla data di presentazione della domanda (8.5.1997).

La Corte territoriale di Trieste, con sentenza del 1.3/2.11.2002, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, assegnava la casa familiare alla La. Uc. sino al compimento del ventiseiesimo anno di età della figlia e poneva a carico del Va. Me. vuoi l'obbligo di contribuire al mantenimento di quest'ultima nella misura di € 310,00 mensili, sino alla stessa data, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche documentate, vuoi l'obbligo di corrispondere all'ex coniuge l'assegno mensile di € 258,00.

Assumeva detto Giudice:

a) che, sommando al reddito da pensione della La. Uc. (£ 1.300.000 mensili circa) gli assegni in godimento per effetto della sentenza impugnata (mensilmente, £ 600.000 + £ 600.000) ed il reddito della casa assegnatale (ipotizzabile figurativamente in £ 800.000 mensili), la stessa venisse ad usufruire di un reddito complessivo (pari a £ 3.300.000 mensili) notevolmente maggiore di quello del Va. Me. (presumibilmente quantificabile attorno a £ 3.000.000 mensili, da cui sottrarre l'ammontare complessivo dei due assegni sopra indicati), onde, pur tenendo conto che la La. Uc., con tale reddito, doveva mantenere la figlia (là dove il padre contribuiva, però, anche per il 50% alle spese scolastiche e mediche), il rapporto doveva essere reso più equilibrato diminuendo l'ammontare dell'assegno a £ 500.000 mensili (€ 258,00);

b) che, quanto all'assegno per la figlia, pur non essendo quest'ultima in regola con gli esami universitari, apparisse tuttavia normale il raggiungimento della laurea in biologia tra il 24° ed il 25° anno di età, nonché il successivo reperimento dell'impiego, da parte di un giovane laureato

di tal genere, attorno al compimento del 26° anno di età, onde l'opportunità di stabilire a questa data la cessazione dell'obbligo del Va. Me. di contribuire al mantenimento della figlia, restando, parallelamente, la casa familiare in godimento esclusivo alla La. Uc. sino alla medesima data.

Avverso detta sentenza, ricorre per cassazione la La. Uc., deducendo tre motivi di gravame ai quali resiste con controricorso il Va. Me. che, a propria volta, spiega ricorso incidentale affidato a quattro motivi: ambo le parti hanno presentato memorie.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, innanzi tutto, essere ordinata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 333 e 335 c.p.c., la riunione di entrambi i ricorsi, relativi ad altrettante impugnazioni separatamente proposte contro la medesima sentenza.

Va, quindi, dichiarata irricevibile la documentazione di cui ai numeri 4) e 5) degli allegati al controricorso con ricorso incidentale, trattandosi di produzione cui osta il dettato dell'art. 372, primo comma, c.p.c. e, segnatamente, il limite previsto da quest'ultima disposizione per il deposito di documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo.

Tanto premesso, si osserva come i primi due motivi del ricorso principale ed i primi tre motivi del ricorso incidentale riguardino questioni strettamente connesse, onde si palesa l'opportunità di un loro esame congiunto.

Con il primo motivo di gravame, dunque, lamenta la ricorrente principale omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., assumendo:

a) che il Va. Me., per la prima volta in appello, ha contestato il proprio obbligo di contribuire al mantenimento della figlia sotto il profilo del colpevole, mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica, laddove, in precedenza, il resistente si era opposto al solo aumento dell'assegno in favore della figlia, sostenendo, peraltro infondatamente, di avere predisposto, sin dalla più tenera età di quest'ultima, un fondo in denaro in vista degli studi universitari;

b) che l'allora appellata, attuale ricorrente, ha eccepito la novità dell'eccezione mediante la comparsa di risposta del 3.12.2001;

c) che la Corte territoriale ha, quindi, preso cognizione dell'eccezione accogliendola parzialmente e prestabilendo il momento (al compimento cioè del ventiseiesimo anno di età) in cui la giovane sarebbe divenuta non autosufficiente per propria colpa;

d) che l'eccezione svolta per la prima volta in appello dal Va. Me. è inammissibile, ai sensi del nuovo testo dell'art. 345, secondo comma, c.p.c., onde il Giudice del merito non avrebbe dovuto prenderla in considerazione parzialmente accogliendola.

Con il secondo motivo di gravame, lamenta la ricorrente principale omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché violazione e falsa

applicazione degli artt. 148 c.c., 6 della L. n. 898 del 1970, 2697 c.c. e 115, secondo comma, c.p.c., assumendo:

a) che la sentenza della Corte territoriale merita censura relativamente al capo in cui prevede come limite temporale al concorso del padre nel mantenimento della figlia ed all'assegnazione della casa coniugale alla madre convivente con la figlia stessa il compimento del ventiseiesimo anno di età da parte di quest'ultima;

b) che, nel corso di entrambi i gradi del giudizio di merito, non è stato dimostrato dal Va. Me., cui pure incombeva l'onere corrispondente, che l'impossibilità di provvedere autonomamente a sé medesima sia ascrivibile al comportamento colpevole della figlia, laddove, al contrario, vuoi il Tribunale vuoi la Corte territoriale hanno confermato l'insussistenza di qualsiasi responsabilità in capo alla giovane;

c) che il Giudice di secondo grado, quindi, statuendo che costei sarebbe dovuta diventare autosufficiente al compimento del ventiseiesimo anno di età, ha esonerato il Va. Me. dalla prova dell'estinzione dell'obbligazione da cui è gravato;

d) che lo stesso Giudice, affermando la "normalità" del raggiungimento della laurea tra il ventiquattresimo ed il venticinquesimo anno di età, ha omesso qualsiasi riferimento alla situazione concreta, ovvero alla facoltà di biologia frequentata dalla figlia, laddove, poi, detto Giudice, riconoscendo che dopo il conseguimento del diploma di laurea è necessario, per l'inserimento nel mondo del lavoro, un ulteriore periodo di tempo per sostenere concorsi o per espletare un tirocinio, è giunto in maniera del tutto illogica alla conclusione secondo cui un giovane laureato in biologia può reperire un impiego intorno al compimento del ventiseiesimo anno, appartenendo, invece, alla sfera del notorio che, nel momento storico attuale, caratterizzato da una costante e crescente disoccupazione e da un blocco pressoché generalizzato dei concorsi pubblici, riuscire a trovare un'occupazione con il trascorrere di un solo anno dal raggiungimento della laurea è un'impresa ardua ed improbabile, se non impossibile;

e) che tutte le considerazioni già esposte, quanto al limite temporale apposto al mantenimento della figlia, valgono altresì quanto all'assegnazione della casa coniugale, prevista in favore dell'attuale ricorrente con cui la figlia stessa convive.

Con il primo motivo di gravame, lamenta il ricorrente incidentale violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento al principio generale di tutela della prole, desumibile da varie norme dell'ordinamento (art. 30 Cost., artt. 147, 148, 155, comma quarto, c.c., art. 6 della L. n. 898 del 1970, come modificato dalla L. n. 74 del 1987), nonché contraddittoria, insufficiente, omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, deducendo:

a) che la Corte territoriale ha riposto ogni attenzione esclusivamente su un dato oggettivo, generale ed astratto, fondato sopra l'età media del primo impiego dei laureati in biologia, trascurando completamente l'esame di elementi soggettivi, necessari ai fini della valutazione della colpa, segnatamente costituiti dalla negligenza individuale nel compimento delle attività prodromiche allo svolgimento di una proficua attività lavorativa;

b) che detto Giudice aveva a disposizione un documento in base al quale risultava che, alla data del 23.01.2002, ovvero al termine della durata ordinaria del corso di studi, la figlia Pa. era gravemente fuori corso, dovendo ancora sostenere circa la metà degli esami e, segnatamente, tutti gli esami del quinto anno, tutti gli esami del quarto anno e cinque esami del terzo anno.

Con il secondo motivo di gravame, lamenta il ricorrente incidentale contraddittoria, insufficiente, omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, deducendo che la figlia era titolare vuoi di circa 15.000.000 di lire, ovvero di un piccolo patrimonio che il padre ed i nonni paterni, nel corso degli anni e sino all'epoca della separazione personale, le avevano accantonato in un libretto di deposito a risparmio e che era poi stato, dalla figlia stessa, trasfuso in conti correnti, vuoi di un'autovettura del valore di £ 25.500.000.

Con il terzo motivo di gravame, lamenta il ricorrente incidentale violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento al principio generale di tutela della prole, desumibile da varie norme dell'ordinamento (art. 30 Cost., artt. 147, 148, 155, comma quarto, c.c., art. 6 della L. n. 898 del 1970, come modificato dalla L. n. 74 del 1987), nonché contraddittoria, insufficiente, omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, deducendo che i vizi della sentenza della Corte territoriale, analizzati con riferimento all'obbligo di mantenimento della figlia ed esposti sotto il primo motivo, devono ritenersi estesi, e per l'effetto censurati, anche con riguardo alla pronuncia sull'assegnazione della casa coniugale alla La. Uc., siccome genitore convivente con il figlio maggiorenne, non economicamente indipendente.

Il primo motivo del ricorso principale non è fondato.

Anche, infatti, ad ammettere che la deduzione circa la dipendenza del mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia (maggiorenne) Pa. dal "colpevole" atteggiamento di quest'ultima rientri nel novero delle eccezioni in senso tecnico, le quali, a differenza delle mere difese che si risolvono in una semplice contestazione del fatto costitutivo del diritto ex adverso azionato (Cass. 1 marzo 1994, n. 2035; Cass. 14 luglio 2004, n. 13076), risultano costituite da quelle ragioni delle parti su cui il giudice non può pronunciarsi se ne manchi l'allegazione ad opera delle parti stesse (Cass. 23 aprile 2002, n. 5895), ricadendo, quindi, in via di principio, sotto il divieto dello ius novorum in appello stabilito dal nuovo testo dell'art. 345, secondo comma, c.p.c. ("Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio"), si osserva, tuttavia, che, ogniqualvolta si tratti di determinare l'assegno di mantenimento per i figli, poiché si verte in tema di conservazione o di cessazione del contenuto reale del credito fatto valere con la domanda originaria, come deve riconoscersi la possibilità di chiedere ed ottenere un adeguamento del relativo ammontare, alla stregua della svalutazione monetaria o del sopravvento di altre circostanze, verificatesi nelle more del giudizio, segnatamente relative alle mutate condizioni economiche dell'obbligato ovvero alle accresciute esigenze del figlio, ciò non implicando l'esame di una domanda nuova, ma di una pretesa che già rientra nella primitiva istanza di corresponsione di quanto dovuto per il titolo sopra indicato (Cass. 7 marzo 1984, n. 1589; Cass. 7 marzo 1990, n. 1803; Cass. 21 aprile 1994, n. 3808), così deve ammettersi, alla stregua, del resto, di un principio di ordine generale (Cass. 6 giugno 1995, n. 6346; Cass. 18 aprile 2001, n. 5703), la possibilità di dedurre la sussistenza di fatti estintivi sopravvenuti, ovvero giunti a maturazione (come appunto, nel caso in esame, la

lamentata persistenza, fino a divenire "colpevole", dell'inerzia della figlia Pa.) all'esito del precedente grado di giudizio, tanto da renderne impossibile la relativa allegazione in quest'ultima sede, onde la proposizione di simili istanze o eccezioni non ricade sotto l'anzidetto divieto dello ius novorum, senza che, quindi, nella specie, la Corte territoriale sia incorsa nelle censure prospettate attraverso il motivo in esame, segnatamente per avere preso in considerazione (ed in parte accolto) un'eccezione denunciata di "novità" e che, invece, giusta quanto precede, non è da ritenere tale.

Circa, poi, le doglianze di cui, rispettivamente, al secondo motivo del ricorso principale ed ai primi tre motivi del ricorso incidentale, si osserva che le une sono fondate, mentre non lo sono le altre.

Giova, al riguardo, premettere come l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli, secondo le regole dettate dall'art. 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua (discutibile) scelta, nel senso esattamente che il mancato svolgimento di un'attività economica dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario, del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (Cass. 11 marzo 1998, n. 2670; Cass. 7 maggio 1998, n. 4616; Cass. 30 agosto 1999, n. 9109; Cass. 3 aprile 2002, n. 4765).

Tanto premesso, si osserva che la Corte territoriale, sulla base dell'incensurato apprezzamento di fatto secondo cui la figlia Pa, di neppure ventiquattro anni e mezzo alla data della pronuncia impugnata (essendo nata il 9.10.1977), "non è in regola con gli esami", ha quindi assunto:

- a) che avuto riguardo "alla media della durata degli studi in quella facoltà, di biologia, ... appare normale che alla laurea si arrivi tra il 24 e il 25 anno di età";
- b) che "dopo la laurea è necessario avere del tempo per cercare un lavoro, o per fare un concorso o un tirocinio e quindi si può ipotizzare, in una realtà economica come quella della nostra regione, che normalmente un giovane laureato in biologia possa trovare un impiego intorno al compimento del 26 anno di età";
- c) che "appare allora opportuno, ad evitare altre future controversie sul tema, stabilire fin d'ora che l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia cesserà con il compimento da parte di questa del 26 anno di età".

Così argomentando, la medesima Corte, nella parte della sentenza impugnata in cui ha riconosciuto, almeno appunto "sino al compimento del 26 anno di età della figlia", la persistenza dell'obbligo anzidetto, non si è discostata dai principi sopra enunciati, atteso che, con apprezzamento immune da vizi logico-giuridici, ha correttamente considerato che non versi in



colpa, per non essere stata in grado di rendersi autosufficiente, la figlia che, all'età di neppure ventiquattro anni e mezzo, non sia "in regola con gli esami" (fosse pure nel senso, prospettato dal ricorrente incidentale, di dovere "ancora sostenerne ... circa metà ..., segnatamente tutti gli esami del quinto anno, tutti gli esami del quarto anno e ben cinque esami del terzo anno"), frequentando una facoltà (come quella di biologia) che, pur non essendo "notoriamente ... tra le più difficili", ha pur sempre durata legale "quinquennale" e che, in base "alla media della durata degli studi in quella (medesima) facoltà", vede gli iscritti giungere "alla laurea ... tra il 24 e il 25 anno di età", senza che, quindi, all'epoca della decisione d'appello, né l'età in sé considerata della giovane, né il numero degli anni di corso ("sei", rispetto alla durata legale sopra riferita) frequentati all'università, né il numero degli esami già sostenuti ("circa metà") possano, in effetti, far ritenere censurabile la sentenza impugnata sotto il profilo del superamento del limite al di là del quale l'obbligo di mantenimento dei figli è da ritenere che venga a cessare.

Né, in contrario, spiegano rilievo le circostanze, pure dedotte, con il secondo motivo di gravame, dal ricorrente incidentale sotto il profilo della loro mancata considerazione ad opera del Giudice di merito, relative alla titolarità, da parte della figlia Pa., "di circa 15.000.000 di lire" (ovvero di un piccolo patrimonio, dapprima accantonato dai parenti in un libretto di deposito a risparmio, quindi trasfuso dalla figlia stessa in conti correnti), nonché di "un'autovettura del valore di lire 25.500.000".

La nozione, infatti, di indipendenza e di autosufficienza economiche, al cui difetto, nel concorso dei presupposti sopra indicati, resta legata, come si è detto, la persistenza dell'obbligo di mantenimento dei genitori nei riguardi dei figli, sottende il possesso di una capacità di guadagno connessa allo svolgimento (presente o passato) di un'attività lavorativa remunerata o, quanto meno, all'avvio verso di essa con prospettive concrete, tale da potere, cioè, assicurare al figlio medesimo, anche per l'avvenire, un introito stabile e sicuro, onde non risponde, evidentemente, a caratteristiche del genere, né, quindi, risulta minimamente decisiva, la mera disponibilità di un deposito a risparmio o di conto corrente, ovvero, ancor meno, di un'autovettura, trattandosi di beni del tutto precari, suscettibili, come sono, di venire consumati pure indipendentemente dalla stessa possibilità di un utile reimpiego.

Per converso, la sentenza impugnata non si sottrae alle doglianze dedotte dalla ricorrente principale là dove la Corte territoriale ha preteso di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia "sino al compimento del 26 anno di età", stabilendo appunto che tale obbligo "cesserà con il compimento da parte di questa del 26 anno di età".

Richiamando, infatti, i principi sopra enunciati, è palese come non sia possibile prefissare un "termine" all'obbligo di mantenimento in parola, dal momento che, una volta stabilito il criterio secondo cui l'obbligo stesso può protrarsi, e si protrae, oltre il raggiungimento della maggiore età per consentire il completamento degli studi o a causa delle note difficoltà di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, si tratta poi di determinare il limite di persistenza dell'obbligo anzidetto sulla base non già di un termine "astratto", ancorché desumendolo, come ha fatto la Corte di merito, dalla "media della durata degli studi" in una determinata facoltà (biologia) e dalla "normalità" del tempo ("intorno al compimento del 26 anno di età") che, in una data realtà economica, occorre ad "un giovane laureato ... (affinché questo) possa trovare un impiego",

bensi sulla base (soltanto) del concreto apprezzamento circa il fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarre profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta, dalle opportunità offertegli, ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa, a differenza di quanto avvenuto nel caso di specie, in cui, come si è visto, una tale colpa non è rimasta accertata in sede di merito.

Conseguono dai rilievi di cui sopra la fondatezza delle censure mosse dalla ricorrente principale e l'infondatezza di quelle mosse dal ricorrente incidentale (con il terzo motivo di gravame) alle "parallele" statuizioni che la Corte territoriale ha ritenuto di dover adottare in merito all'assegnazione della casa coniugale, disposta da detto Giudice a favore della madre, corrispondentemente alle decisioni prese in ordine all'obbligo di mantenimento a carico del padre, e quindi all'autosufficienza della figlia, "sino al compimento del 26 anno di età" di quest'ultima.

Al riguardo, è sufficiente osservare come la giurisprudenza di questa Corte (a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 11297 del 28 ottobre 1995, condivisa dalle successive e, tra queste, per citare le più recenti, da Cass. 17 gennaio 2003, n. 661; Cass. 18 settembre 2003, n. 13736; Cass. 6 luglio 2004, n. 12309; Cass. 1 dicembre 2004, n. 22500) possa ormai dirsi consolidata nel senso che, anche sotto il vigore della L. 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha sostituito l'art. 6 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, la disposizione contenuta nel sesto comma della norma appena richiamata consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione familiare, mediante assegnazione di siffatta abitazione in sede di divorzio dall'altro coniuge, solo alla condizione dell'affidamento a quest'ultimo di figli minori o della convivenza con esso di figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri, laddove, in assenza di tali condizioni, coerenti con la finalizzazione dell'istituto alla esclusiva tutela della prole e del relativo interesse alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa è cresciuta, l'assegnazione medesima non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva dell'assegno divorzile, ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenute economicamente più deboli, a garanzia delle quali è destinato unicamente l'assegno anzidetto, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata agli imprescindibili presupposti sopra indicati.

Con il quarto motivo di gravame, lamenta il ricorrente incidentale violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all'art. 5 della L. n. 898 del 1970, nonché contraddittoria, insufficiente, omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, deducendo:

a) che la Corte territoriale non ha in alcun modo fondato la decisione su un accertamento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, laddove, se così fosse stato, detto Giudice avrebbe dovuto accertare che, a seguito del prepensionamento della La. Uc. avvenuto circa quattro anni prima della separazione, le condizioni reddituali e la capacità economica della famiglia Me. erano state gravemente ridimensionate rispetto a quelle astrattamente ipotizzate;



- b) che la stessa Corte, ribadendo un concetto erroneamente espresso dal Tribunale circa la durata trentennale del matrimonio, lascia supporre di essere incorsa nel medesimo errore di valutazione, avendo tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale, anziché della convivenza coniugale, cessata con la separazione personale;
- c) che tale Giudice non ha neppure valutato le capacità economiche e patrimoniali manifestate dalla La. Uc., come esposto al motivo secondo del ricorso là dove si è denunciato che quest'ultima era titolare di conto corrente il quale conteneva circa £ 18.000.000 e che evidenziava numerosi giroconti;
- d) che non vi è traccia negli atti che la casa coniugale abbia una metratura di circa 100 metri quadrati e che possa maturare un reddito di £ 800.000;
- e) che vi è, invece, ampia documentazione in atti la quale dimostra l'esistenza di un mutuo bancario, contratto dal Va. Me. per l'acquisto dell'abitazione dopo l'assegnazione della casa familiare alla moglie;
- f) che assolutamente illogica e priva di motivazione appare poi la comparazione dei redditi degli ex coniugi e la riduzione, di sole £ 100.000, dell'assegno a favore della La. Uc..

Il motivo non è fondato.

Per quanto attiene, infatti, alle censure riportate sotto la lettera "a", si osserva:

- 1) che il giudice di merito investito della domanda di attribuzione dell'assegno di divorzio del tutto correttamente procede a verificare, sulla base degli elementi acquisiti, la sussistenza nel richiedente del requisito della mancanza di mezzi adeguati alla conservazione del tenore di vita precedente, affermando siffatta inadeguatezza attraverso l'apprezzamento di un rilevante divario nelle rispettive potenzialità reddituali e patrimoniali dei coniugi (Cass. 28 gennaio 2000, n. 961), nel senso esattamente che, se per un verso il richiedente stesso ha l'onere di fornire la dimostrazione della fascia socio-economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza e del relativo tenore di vita adottato in costanza di matrimonio, nonché della situazione economica attuale, per altro verso il giudice può tener conto della situazione reddituale e patrimoniale della famiglia al momento della cessazione della convivenza quale elemento induttivo da cui desumere, in via presuntiva, il tenore di vita anzidetto e può, in particolare, in mancanza di prova da parte del richiedente medesimo, fare riferimento, quale parametro di valutazione del pregresso stile di vita, alla documentazione attestante i redditi dell'onere (Cass. 5 agosto 1997, n. 7199; Cass. 24 maggio 2001, n. 7068; Cass. 7 maggio 2002, n. 6541; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446);
- 2) che, nella specie, la Corte territoriale, con apprezzamento di per sé incensurato, ha fatto specifico richiamo al reddito, "provato in atti del giudizio di primo grado", già goduto dal Va. Me., nella misura di "circa 38.000.000 annui", in ragione del proprio lavoro ed anteriormente al successivo pensionamento intervenuto "nelle more";

3) che il ricorrente incidentale, del resto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e del carattere limitato del relativo mezzo di impugnazione, non ha minimamente precisato né le modalità di tempo e di luogo della deduzione relativa al fatto che, "a seguito del prepensionamento della signora La. Uc. avvenuto circa quattro anni prima della separazione, le condizioni reddituali e la capacità economica della famiglia Me. erano state gravemente ridimensionate rispetto a quelle astrattamente ipotizzate", né le corrispondenti risultanze istruttorie, delle quali il Giudice del merito non abbia eventualmente tenuto conto, che di una simile circostanza abbiano fornito la dimostrazione.

Circa, poi, le censure sopra riportate alla lettera "b", si osserva che queste appaiono inammissibili, dal momento che non colgono la ratio decidendi posta dalla Corte territoriale a fondamento della propria pronuncia, non avendo detto Giudice per nulla accennato alla "durata trentennale del matrimonio" e non avendo, quindi, tenuto conto "della durata del rapporto matrimoniale, anziché della vita di convivenza coniugale, cessata con la separazione personale".

In ordine, ancora, alle censure sopra riportate alla lettera "c", giova notare come la prospettazione del ricorrente incidentale relativa alla titolarità, da parte della La. Uc., di un conto corrente bancario che conteneva circa 18.000.000 di lire e che evidenziava numerosi giroconti, si palesi niente affatto decisiva, dal momento che tale prospettazione riguarda una circostanza la quale, di per sé, appare inidonea ad inficiare (consentendo, cioè, di presumere una diversa capacità "reddituale" in capo alla medesima La. Uc.) l'apprezzamento della Corte territoriale che ha ricavato il reddito complessivo di quest'ultima sulla base "di una pensione di circa £ 1.300.000 mensili" e del godimento "in via esclusiva dell'uso della casa coniugale".

Quanto, poi, alle censure sopra riportate alla lettera "d", si osserva che le affermazioni di detto Giudice relative alla metratura di quest'ultima abitazione ("circa 100 mq") ed al reddito che se ne può trarre ("£ 800.000") costituiscono oggetto di un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se non sotto le specie del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., laddove, nel caso in esame, il ricorrente incidentale non ha prospettato elementi di segno contrario dei quali, unitamente alla relative risultanze probatorie che di tali elementi offrano la dimostrazione, il medesimo Giudice non abbia tenuto conto.

Per quanto riguarda le censure sopra riportate alla lettera "e", è sufficiente osservare che queste si palesano inammissibili, atteso che lo stesso ricorrente incidentale, a fronte dell'accertamento della Corte territoriale in merito all'acquisto di una nuova casa, non ha precisato né le modalità di tempo e di luogo della produzione documentale in argomento, né, soprattutto, gli estremi ed il tenore di tale documentazione, così da consentire a questo Collegio di verificarne la decisività e, quindi, la sussistenza del vizio di motivazione denunciato in relazione al suo mancato esame.

Circa, infine, le censure sopra riportate alla lettera "f", conviene notare che il Giudice di merito, con apprezzamento immune da vizi logico-giuridici, ha in realtà comparato le rispettive posizioni economiche, determinando il reddito del Va. Me. ("non esattamente quantificabile") "attorno ai 3.000.000 mensili (ovvero presumendo "una certa diminuzione del reddito già goduto ... di circa

38.000.000 annui") oltre al reddito della casa che ha acquistato" e quello della La. Uc. in complessive £ 2.100.000 mensili (sommando il reddito da pensione di circa £ 1.300.000 mensili ed il reddito della casa in godimento di £ 800.000 mensili), onde va esente dalle doglianze in esame la decisione di diminuire a £ 500.000 mensili (in € 258,00) la misura dell'assegno dovuto dal Va. Me. all'ex coniuge, al dichiarato scopo di evitare che lo stesso, già onerato del contributo per il mantenimento della figlia (pari a £ 600.000 mensili) nonché del concorso al 50% nelle spese scolastiche e mediche relative a quest'ultima, possa finire per godere di un reddito addirittura inferiore a quello della La. Uc..

Pertanto, il primo motivo del ricorso principale deve essere rigettato, mentre il secondo merita accoglimento, onde, rimanendo assorbito il terzo (concernente la mancata ammissione di prova testimoniale in ordine alla situazione universitaria della figlia Pa.) e rigettato il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata in riferimento al motivo accolto, là dove, decidendo la causa nel merito, ravvisata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c., deve essere escluso il termine finale ("sino al compimento del 26 anno di età della figlia") relativo vuoi al versamento dell'assegno di mantenimento per la figlia stessa vuoi all'assegnazione della casa familiare.

La reciproca soccombenza e l'incertezza delle questioni affrontate, le quali hanno trovato soluzioni non uniformi nei precedenti gradi di merito, giustificano la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in riferimento al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, esclude il termine finale relativo al versamento dell'assegno di mantenimento per la figlia e all'assegnazione della casa familiare, compensando tra le parti le spese dell'intero giudizio.